

- L'ufficio immigrazione della Questura di Firenze è chiuso, fino a data da destinarsi. Rimane aperto, al momento, per i cittadini che intendono presentare domanda di protezione internazionale.
- Il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi **è prorogato fino al 15 maggio**. In particolare, **se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio**, conteggiati i giorni trascorsi dall'inizio del procedimento fino al 23 febbraio, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio; **se invece il procedimento è iniziato tra il 23 febbraio e il 15 maggio**, il termine per la sua definizione inizierà a decorrere dal 15 maggio. (**Circolare prot. nr. 557 del 15 aprile 2020**).

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza della Prefettura, sono sospesi fino a questo termine (**Circolare del Ministero dell'interno del 24 marzo 2020 e Decreto legge 8 aprile 2020**) i procedimenti di:

1. rilascio nulla osta lavoro stagionale;
2. rilascio nulla osta lavoro casi particolari (artt. 27: pse ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
3. conversione permesso da studio a lavoro subordinato;
4. conversione permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
5. rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare;

Sono sospesi anche i termini connessi alle fasi di verifica della documentazione di competenza degli Sportelli unici, come, a titolo esemplificativo:

1. Produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati;
2. Acquisizione dei pareri;
3. Convocazione dei cittadini stranieri;
4. Altro.

- **I test di livello A2 di lingua italiana per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e le sessioni di educazione civica per l'accordo di integrazione sono sospesi fino a settembre 2020.**

- I certificati, attestati, permessi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ( il termine dello stato di emergenza è fissato al 31 luglio) (**art. 103 co 1 del decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, detto Cura Italia, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020**).

- I permessi di soggiorno conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Sono prorogati fino al 31 agosto anche:

1. I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato;
2. I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
3. L'autorizzazione al soggiorno di 90 giorni per i cittadini stranieri in possesso di permesso rilasciato da altro stato membro; i visti e le autorizzazioni al soggiorno in esenzione dall'obbligo di visto;
4. I documenti di viaggio dei titolari di protezione internazionale;

5. La validità dei nulla osta per lavoro stagionale;
6. La validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
7. La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari (art. 27 e succ. TU immigrazione: pse per ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari...);
8. I termini per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno (in generale); **(art. 103 co 2 del decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, detto Cura Italia, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020).**

- In generale, la scadenza per i permessi di soggiorno per lavoro stagionale è prorogata al 31 agosto, **ma per quelli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020.**
- L'articolo 103 co 2 comporta la **proroga anche degli attestati stp e eni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio**, la cui validità è quindi prorogata al 31 agosto, come precedentemente confermato, in fase di conversione del decreto, da nota della regione Toscana.
- Le **tessere sanitarie con scadenza tra il 01/01/2020 e il 30/06/2020 mantengono la loro validità fino al 30/06/2020**, anche per la componente di TS-CNS, ma non per la tessera europea di assicurazione e malattia TEAM. Su SISTEMATS1 è possibile stampare in pdf il duplicato della tessera sanitaria.
- I documenti di identità e riconoscimento in scadenza dal 31 gennaio 2020 restano validi fino al 31 agosto 2020 (questa estensione di validità non vale ai fini dell'espatrio) **(art. 104 del decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, detto Cura Italia, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020).**

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo mantiene la sua validità anche se scaduto, come documento di riconoscimento fino al 31 agosto (sulla valenza del permesso per richiesto asilo come documenti di riconoscimento, si veda D. P. R. 445/2000 e art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018: "Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).